



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», pur ispirata dal condivisibile principio della «programmazione venatoria», non è stata ancora attuata, dopo oltre quindici anni dalla sua entrata in vigore, dalla stragrande maggioranza delle regioni.

Tale fatto, quanto mai eloquente, dimostra, di per sé (sarebbe troppo semplice e superficiale invocare una pretesa inerzia degli enti territoriali), quanto le previsioni della legge citata siano talvolta lontane e scollegate dalla realtà ambientale, territoriale, sociale, tradizionale e venatoria sulla quale la stessa legge dovrebbe operare.

Nata nel clima e nel contesto di suggestione e di condizionamento successivi al lacerante *referendum* «anticaccia», la legge 157 è stato il risultato di un «consociativismo» esasperato che, pur di partorire una regolamentazione legislativa della delicata materia, non ha esitato ad introdurre istituti e previsioni che la coscienza sociale non sente e non approva.

Il legislatore del 1992 ha avuto il merito, non contestabile, di aver recepito integralmente la normativa europea ed internazionale e si è mosso certamente nell'ottica - lo si deve riconoscere senza riserve - della miglior tutela e della conservazione della fauna selvatica «nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

Peraltro, in ossequio alla aprioristica esigenza di impedire il «nomadismo venatorio», non sempre a ragione individuato come causa di uno squilibrato prelievo, la legge in parola, per un verso, ha disegnato ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni troppo ridotte, tali da impedire l'esercizio

della attività venatoria anche limitatamente alla provincia di residenza e, per altro verso, ha del tutto omologato, sempre entro gli angusti confini dell'ambito territoriale, la caccia alla fauna migratoria alla caccia alla fauna stanziale. Con la conseguente, inevitabile, antidemocratica, ingiusta, non accettabile e non accettata disparità di trattamento, per i cacciatori, tra chi ha la fortuna di risiedere in territori ancora vocati alla presenza ed alla riproduzione della fauna e chi, invece, tale fortuna non ha.

Disparità di trattamento ancor più marcata e grave allorquando l'attività venatoria abbia ad oggetto la fauna migratoria che, come è risaputo, può frequentare solo zone limitate e ben individuate, quelle nelle quali, accanto alla particolare orografia del terreno, sia sopravvissuto il particolare *habitat* e cioè la foresta, il bosco, il sottobosco, l'alberato, l'acquitrino.

Orbene, solo ampliando, o consentendo alle regioni di ampliare, i confini degli ambiti territoriali, sarà possibile, fermo il prezioso legame del cacciatore con il territorio, la costituzione di territori omogenei all'interno dei quali la caccia possa essere esercitata senza discriminazioni e senza creare «figli e figliastri».

Così come, consentendo la caccia alla fauna migratoria almeno all'interno dei confini della regione di residenza, si darà a tutti la possibilità di praticare tale forma di attività venatoria.

Ma la legge n. 157 del 1992 non è sentita come giusta e non viene recepita dalla coscienza collettiva anche e soprattutto perché, prevedendo una apertura ritardata ed una chiusura troppo anticipata dell'«annata venatoria» (rispettivamente terza domenica di settembre e 31 gennaio), urta non solo contro

tradizioni venatorie millenarie, ma contro dati e date di migrazione degli uccelli - e particolarmente di alcune specie come il tordo, la beccaccia, i colombacci e gli acquatici - che danno i migratori presenti sul territorio nazionale, specialmente dall'Italia centrale in giù, ben oltre la fine del mese di febbraio.

D'altro canto, sul punto va da tempo consolidandosi a livello europeo una forte tendenza a spostare al 28 febbraio la cessazione dell'attività venatoria «per specie» e, segnatamente, a quelle specie come il tordo, la beccaccia ed i colombacci che, presenti in buona consistenza, iniziano la migrazione di ritorno verso i luoghi di nidificazione attorno alla fine di febbraio.

Invero, già dal febbraio 1994 è stata formalizzata una proposta di modifica della direttiva 79/409/CEE, proprio con l'obiettivo di spostare a fine febbraio, ed anche oltre, la cessazione del prelievo venatorio (Prop. Dir. COM. n. 94 del 23 febbraio 1994).

È già stato elaborato, anche dal nostro competente Ministero, un progetto di calendario venatorio «europeo» che, riflettendo le tendenze comunitarie, amplia la durata del prelievo venatorio «per specie».

La Francia, addirittura, con legge nazionale del 30 giugno 1994, ha consentito la caccia ai migratori, «per specie», fino al 28 febbraio ed al 10 marzo. E molti contingenti di tali migratori (tordi, beccacce, colombacci) sono gli stessi che trascorrono il mese di febbraio nei nostri territori del meridione, specie in Sardegna!

Il presente disegno di legge, muovendo dalle carenze e dalle incongruenze che si sono evidenziate, si propone di porvi rimedio attraverso una regolamentazione più equilibrata e realistica dei delicati problemi e conflitti sottesi alla tematica ambientale e venatoria italiana.

Si suggeriscono modifiche ed integrazioni dettate da un approccio più attuale e più oggettivo alla materia, con l'obiettivo di scaricare, nel rispetto dell'impianto e della filoso-

fia di fondo della legge 157, le forti tensioni, spesso incontrollabili, che si sprigionano dall'impatto sociale determinato dalla cogenza di previsioni radicalmente innovative e talvolta fortemente penalizzanti.

L'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 10 della legge n. 157. Si prevede una irrisoria riduzione della percentuale massima della quota del territorio agro-pastorale da destinare a «protezione della fauna selvatica». Il correttivo trova ragione nel fatto che la «riserva» di tale quota di protezione dovrà effettuarsi provincia per provincia e non già con riferimento alla complessiva superficie del territorio della regione.

L'obiettivo è quello di evitare che le regioni possano localizzare la quota di protezione concentrandola nel territorio di una o più province che risulterebbero danneggiate.

D'altro canto, l'ubicazione in ogni provincia di una porzione dal 20 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sarà garanzia di una distribuzione molto più uniforme e molto più funzionale ai fini di tutela voluti dalla legge n. 157 del 1992.

Si chiarisce poi, meglio, e si definisce in termini tali da evitare equivoci interpretativi che potrebbero ricollegarsi a possibili conflitti tra le previsioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (sui parchi), e la successiva legge n. 157 del 1992, quali territori debbano essere ricompresi nella quota di protezione, precisando che vi dovranno rientrare i parchi, la cui estensione complessiva non potrà, pertanto, superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

Attraverso la modifica del comma 5 dell'articolo 10 si suggerisce, poi, di elevare dal 15 al 20 per cento la percentuale massima del territorio agro-silvo-pastorale da riservare a gestione privata ai sensi dell'articolo 16.

In un contesto europeo di crescita imponente del turismo venatorio, l'obiettivo è quello di potenziare le aziende agro-turistico-venatorie dal cui decollo in Italia è assai ragionevole attendersi una importante ri-

caduta favorevole sul piano economico ed occupazionale.

Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 10 dovrà prevedere la assoggettabilità alla gestione programmata della caccia, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla legge, delle foreste e dei territori del demanio statale e regionale e degli enti pubblici. Non sarebbe, infatti, giustificato un regime diverso da quello dei fondi privati sui quali la gestione programmata della caccia, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla legge n. 157 del 1992, è prevista *ope legis*.

L'articolo 2 introduce modifiche ai commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. Con la prima modifica si prevede che gli ambiti territoriali di caccia debbano avere dimensioni non inferiori a quelle della provincia e possano essere costituiti, per motivate esigenze di volta in volta individuabili dalle regioni in sede di emanazione delle leggi regionali e di pianificazione faunistica, anche sul territorio di più province o della stessa regione. Si intende porre rimedio alle discriminazioni già segnalate che sarebbero l'inevitabile risultante della attuazione dell'attuale previsione della legge.

Si sono, inoltre, volute tutelare quelle regioni che, sprovviste per ragioni geografiche di continuità territoriale con altri territori nazionali (isole, regioni di confine) si vedrebbero di fatto preclusa la possibilità, prevista dal comma 2 dell'articolo 14, di costituire ambiti interessanti proprie province e province appartenenti ad altra regione confinante.

La seconda modifica, sempre nello spirito di rendere più democratica, egualitaria e giusta l'attuazione della legge 157, evitando le disparità di trattamento dianzi evidenziate, introduce la previsione secondo cui per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza.

Con l'articolo 3 si propone la modifica del comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157

del 1992, con la quale si prevede che nell'isola di Sardegna, considerata la secolare, immutabile divisione del territorio costituita da «muretti a secco» di altezza superiore a 1,20 metri, l'altezza minima del «muro, rete metallica e altra chiusura», necessaria perché un fondo possa considerarsi «chiuso», debba non essere inferiore a 1,80 metri.

L'articolo 4 rimodula, nei termini precedentemente esposti, in ossequio alle oggettive situazioni di fatto già segnalate ed in aderenza alle nuove «tendenze europee» successive alla emanazione della legge n. 157 del 1992 (e precedenti la legge emanata dalla Repubblica francese), i tempi del prelievo venatorio con particolare riferimento alla fauna migratoria ed alle diverse specie di tale fauna.

L'articolo 5 si fa carico di ovviare ai gravi rischi, anche per la incolumità e la stessa vita delle persone, che può innescare nella caccia al cinghiale l'uso della «palla singola» in territori scoscesi, rocciosi ed altamente boscati. È già avvenuto ripetutamente che in occasione di battute al cinghiale in zone impervie la palla, impattando contro la roccia, gli alberi od i costoni od altri ostacoli non assorbenti, si sia frantumata in schegge impazzite che hanno colpito uomini e animali.

Le regioni, pertanto, potranno consentire per la caccia al cinghiale in territori «pericolosi» l'uso di cartucce a pallettoni caricate con non più di nove pezzi. D'altro canto è opportuno sottolineare, affinché si possa cogliere meglio il senso della modifica, che l'uso della «palla singola» causa una maggiore distruzione di cinghiali essendo notorio che molti capi, colpiti ma non «fermati» dalla palla, vanno a morire lontano e non vengono recuperati dai cacciatori.

L'articolo 6, infine, interviene sul sistema delle sanzioni penali attraverso tre modifiche all'articolo 30 della legge n. 157, tutte nella direzione dell'aggravamento del trattamento punitivo. Ciò, peraltro, avendo di mira e privilegiando l'effetto di prevenzione e di deterrenza della pena.

Certo non è ammissibile, dopo che la legge 157 ha opportunamente cancellato la punibilità dell'illecito venatorio come furto, che chi esercita la caccia in «periodo di divieto generale», ovvero chi abbatte o cattura «mammiferi e uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2» (ad esempio, il cervo sardo!), sia punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e possa, quindi, estinguere il reato contravvenzionale, come avviene nella pratica giudiziaria, attraverso il ricorso all'istituto dell'oblazione!

Così come non è congruo, rispetto ai fini di effettiva tutela e conservazione della fauna, che l'abbattimento di una pernice sarda in tempo di divieto (la caccia a tale prezioso volatile è praticata in Sardegna ormai da decenni per sole cinque giornate all'anno nonostante la buona presenza del selvatico!) venga sanzionato con la sola «am-

menda fino a lire 3.000.000» senza neppure la previsione di un minimo edittale!

Conseguentemente, si propone la modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti venatori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 30 nel senso che le pene dell'arresto e dell'ammenda dovranno applicarsi congiuntamente, con conseguente improponibilità dell'oblazione.

Si introduce poi una specifica previsione incriminatrice (pena: arresto fino a quattro mesi o ammenda da euro 7.500 a euro 3.000.000) per sanzionare l'abbattimento o la cattura di esemplari di pernice sarda nei giorni in cui, pur essendo consentita la caccia, non è però consentito l'esercizio venatorio a tale volatile.

Si confida su una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività venatoria. Conseguentemente, l'estensione complessiva dei parchi, sempre che al loro interno sia interdotta la caccia, non può superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia.»;

b) al comma 5, le parole: «percentuale massima globale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale massima globale del 20 per cento»;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono dunque soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in genere, sempre che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di sicurezza».

Art. 2.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali» sono sostituite dalle seguenti: «possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali di dimensioni provinciali, e, per esigenze motivate, interprovinciali o regionali»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza».

Art. 3.

1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma le altre previsioni di cui al presente comma, nella regione Sardegna l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla seconda domenica di agosto al 28 febbraio: tortora (*Streptotelia turtur*), quaglia (*Coturnix coturnix*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga

(*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), allodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), mini-lepre (*Silvilagus floridanus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), cesena (*Turdus pilaris*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fringuello (*Fringilla coelebs*), peppola (*Fringilla montifringilla*), combattente (*Philomachus pugnax*), taccola (*Corvus monedula*), corvo (*Corvus frugilegus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), pit-tima reale (*Limosa limosa*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*);

d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (*Sturnus vulgaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: colombaccio (*Columba palumbus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*), camoscio alpino (*Rupicapra*

rupicapra), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (*Lepus timidus*)».

Art. 5.

1. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «ungulati» sono inserite le seguenti: «, salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate ragioni di sicurezza, le regioni possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi».

Art. 6.

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: «o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e l'ammenda da euro 9.000 a euro 4.000.000»;

b) alla lettera *b*), le parole: «o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e l'ammenda da euro 7.500 a euro 3.000.000»;

c) alla lettera *h*), alle parole: «l'ammenda fino» sono anteposte le seguenti: «l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da euro 7.500 a euro 3.000.000 per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda;».

